



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

PIANO COMUNALE SPIAGGIA

Legge Regionale 21.12.2005, n. 17 e s.m.i. – Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.



Elaborato: **REGOLAMENTO e
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Aggiornamento a Deliberazione
del C.C. n. 15 del 29.08.2013

Data: Aprile 2014:

Scala:

Tav. n° 2

Progettista: *Dott. Arch. Nicola Vasta*



I N D I C E

Parte Prima: DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Disposizioni generali e finalità	2
Art. 2 – Osservanza delle prescrizioni	2
Art. 3 – Definizioni	2
Art. 4 – Modalità di approvazione	5
Art. 5 – Funzioni e competenze del Comune	5
Parte Seconda: DISPOSIZIONI DI ORDINE TECNICO	5
Art. 6 – Prescrizioni da osservarsi nella gestione del Demanio Marittimo	5
Art. 7 – Disposizioni generali per la realizzazione delle strutture e delle attrezzature nelle aree della CDM	8
Art. 8 – Zonizzazione e tipologie d'intervento	9
Art. 9 – Materiali e tecnologie	21
Art. 10 – Finiture esterne e colori	24
Art. 11 – Opere a verde	24
Art. 12 – Opere di urbanizzazione	26
Art. 13 – Corridoi di lancio, specchi d'acqua, imbarcazioni	27
Art. 14 – Lavori sull'arenile	27
Art. 15 – Contenuti dei livelli di progettazione ed elaborati	27
Art. 16 – Classificazione degli stabilimenti balneari	29
Parte Terza: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	32
Art. 17 – Procedure amministrative	32
Art. 18 – Rilascio della Concessione Demaniale Marittima	33
Art. 19 – Rinnovo della Concessione Demaniale Marittima	34
Art. 20 – Variazioni oggettive e soggettive alla C.D.M.	34
Art. 21 – Revoca e decadenza	35
Art. 22 – Criteri generali di valutazione delle istanze	35
Art. 23 – Vigilanza e sanzioni	39
Parte Quarta: CLASSIFICAZIONE, PREZZI, NORME E DISPOSIZIONI FINALI	40
Art. 24 – Destagionalizzazione	40
Art. 25 – Valenza turistica delle aree demaniali	40
Art. 26 – Classificazione degli stabilimenti balneari	41
Art. 27 – Disciplina dei prezzi	41
Art. 28 – Canone e imposta regionale sulle concessioni	41
Art. 29 – Disciplina transitoria e finale	42



Parte Prima: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

Le disposizioni che seguono costituiscono normativa essenziale del Piano Comunale Spiaggia, nel seguito indicato con l'acronimo di PCS. Il PCS è il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo, nel seguito DM, ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di Curinga, così come riportate nel Sistema Informativo del Demanio, nel seguito SID. Il PCS è stato redatto in ottemperanza all'art. 12 della Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i. ed in coerenza con le linee del Piano di Indirizzo Regionale, nel seguito PIR, adottato ai sensi dell'art. 6 della stessa L.R. n. 17/05 ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007; del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione; della vigente normativa nazionale e regionale in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica ed edilizia.

Il PCS oltre a regolamentare l'organizzazione razionale dell'arenile e garantire un mix di servizi di qualità, dovrà perseguire salienti obiettivi quali:

1. principalmente gli obiettivi della Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i. e del PIR per l'utilizzo del demanio marittimo;
2. tutela e valorizzazione di tutte le risorse naturali delle aree del litorale al fine di potenziare l'attrattiva turistica, migliorando gli attuali livelli di qualità della vita della popolazione in armonia con la libera fruizione dei tratti di costa interessati dal piano;
3. costituire un quadro normativo per regolamentare i criteri e le modalità per la concessione delle aree appartenenti al DM, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, principalmente per finalità turistico ricreativi, per pubblici servizi e relativi standard;
4. sfruttare l'opportunità offerta dall'utilizzo dell'arenile per dare impulso allo sviluppo dell'entroterra e dei nuclei storici attraverso una attenta programmazione del territorio in concerto con gli altri livelli di pianificazione in atto e futuri;
5. promuovere uno stretto sistema di correlazione dell'utilizzo dell'arenile con le attività imprenditoriali alberghiere e di ristorazione presenti nel territorio comunale al fine di migliorare la qualità dei servizi ed implementare l'offerta turistica;
6. tutelare gli aspetti paesaggistici ed ambientale attraverso l'uso razionale del litorale.

Art. 2 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Chiunque avente titolo ai sensi di legge, sia soggetto pubblico che privato, di intervenire sulle aree del Demanio Marittimo delimitate dal PCS è obbligato al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati costituenti il PCS.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del PCS si intende per:

- a) **Spiaggia**, il tratto di terraferma contiguo al lido (il lido comprende la zona di riva bagnata dalle acque fino al punto che viene coperto dalle ordinarie mareggiate, estive ed invernali, escluse



- quelle dei momenti di tempesta) che risulti relitto del naturale ritirarsi delle acque ma pur sempre idoneo ai pubblici usi del mare;
- b) **Battigia**, la fascia di spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
 - c) **Arenile libero**, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui alla successiva lettera, avente una profondità non inferiore a 5,00 ml, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, essa è utilizzabile solo per il libero transito e per ragioni di sicurezza;
 - d) **Soggiorno all'ombra**, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione dei dispositivi di ombreggiatura;
 - e) **Servizi di spiaggia**, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine-spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;
 - f) **Stabilimenti balneari**, le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici (come previsto dalla precedente lettera e.), ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;
 - g) **Concessione Demaniale Marittima**, (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
 - h) **Demanio marittimo**, le aree demaniali, le pertinenza demaniali marittime e gli specchi d'acqua che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità Portuali;
 - i) **Attività turistico-ricreative**, le attività imprenditoriali di cui all'art. 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 settembre 2002; in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., si intendono:



- stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
 - esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
 - esercizi commerciali tipici;
 - noleggio di imbarcazioni e natanti;
 - ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica di diporto;
 - campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
 - esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
 - servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono;
- j) **Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID)**, è il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata;
- k) **Tipologia degli impianti e delle attrezzature**, che insistono sull'arenile vengono definiti di tipo:
- **Singolo**: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare (cabine-spogliatoi, docce, servizi igienici, bar, servizi di ristorazione, ombrelloni, sedie, sdraio, ecc.);
 - **Comune**: le attrezzature e impianti al servizio di più concessioni balneari (verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, arenile libero, ecc.).

Mentre per quanto riguarda le caratteristiche tecnico-costruttive, si definiscono:

- **Strutture fisse**: quelle che, pur essendo di facile rimozione, a fine stagione balneare non vengono rimosse;
- **Strutture mobili**: quelle che, autorizzate nel periodo tra maggio e ottobre di ogni anno, a fine stagione balneare vengono rimosse;
- **Attrezzature rimovibili**: quelle che per caratteristiche tecniche e costruttive sono realizzate con componenti elementari leggere e che possano garantire la facile rimozione, siano integralmente recuperabili e possano essere riposizionati in altro sito con semplici operazioni di smontaggio e rimontaggio;



- **Attrezzature mobili:** quelle che vengono installate per il solo periodo della stagione balneare e che alla fine di questa sono rimosse (ombrelloni, sdraio, sedie, camminamenti e percorsi, gazebo, ecc.).

Art. 4 – MODALITA' DI APPROVAZIONE

In conformità con le procedure disposte dalla Legge Regionale n. 17/2005 e sm.i. e dal PIR, il Consiglio Comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, provvede, nell'ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all'adozione del PCS e relativo regolamento di attuazione.

L'Amministrazione Provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

Art. 5 – FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMUNE

Per l'attuazione delle finalità contenute nella Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i., la Regione ha conferito ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:

- a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
- c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

Parte Seconda: DISPOSIZIONI DI ORDINE TECNICO

Art. 6 – PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI NELLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Le prescrizioni che seguono mirano a promuovere la tutela delle aree demaniali, lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia della libera fruizione e dell'uso pubblico del DM:

1. **Accesso all'arenile** – Il carattere pubblico dell'area demaniale e del mare è tutelato garantendo il libero accesso. Non è ammessa nelle CDM, di nuovo rilascio o già rilasciate, e nella realizzazione di qualsiasi manufatto o infrastruttura che interferisca con l'area demaniale, la realizzazione di qualsiasi opera che sia di intralcio diretto o indiretto al libero accesso all'arenile ed alla spiaggia. Nel fronte mare definito "arenile libero" della profondità non inferiore a 6,00 ml, misurata a partire dalla battigia, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che possano compromettere il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso e per ragioni di sicurezza. I percorsi pedonali di accesso al mare sono di uso pubblico e devono avere una larghezza non inferiore a cm 120, devono garantire il normale passaggio dei bagnanti e, eventualmente, permettere l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera. I concessionari di aree del DM, devono garantire il libero accesso al mare



attraverso corridoi usufruibili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare. Ad esclusione delle strade e dei percorsi che sono destinate alla funzione di uso pubblico è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri con qualsiasi mezzo meccanico ad eccezione dei soli mezzi di soccorso e per ragioni di sicurezza. Altresì, è vietato nel litorale dunale qualsiasi forma di pascolo, transito con fuoristrada e di qualsiasi altro mezzo su ruota o cingolato compreso il galoppo con cavallo ed altro animale da soma, ad eccezione dei soli mezzi di soccorso e per ragioni di sicurezza. È fatto obbligo di prestare molta attenzione nelle fasi di pulizia del litorale dunale, evitando principalmente l'uso di mezzi meccanici invasivi quali ruspe e simili, vagliatrice, rastrellone, camion e simili; con l'obbligo che tali operazioni non vengano effettuate né in inverno né in primavera, periodi in cui la duna è disseminata di plantule e, quindi, da precludere qualsiasi tipo di alterazione della stessa.

2. **Usi privati del D.M.** – A norma degli art. 8 e 9 della L.R. n. 17/05 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 2 del PIR, non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del DM. Tutte le nuove concessioni dovranno essere finalizzate e riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.
3. **Salvaguardia del litorale dall'erosione** – Pur riscontrando che il litorale del Comune di Curinga, per come riportato nella carta dell'evoluzione della linea di riva, interamente presenta un avanzamento della spiaggia, con l'obiettivo di evitare che interventi di qualsivoglia natura possano essere fonte di alterazioni del regime del litorale e causare la migrabilità di parti solide, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Qualora per ragioni tecniche nell'ambito di interventi di interesse pubblico, le stesse si renderebbero indispensabili e non sostituibili con altre soluzioni tecniche equivalenti, la realizzazione dell'eventuale opera è condizionata alla realizzazione di un apposito studio corredato da una perizia tecnica che asseveri che l'opera stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata ordinaria. Altresì, sono vietate opere fisse di qualsiasi natura realizzate interamente o parzialmente in mare che possano influire sul regime del litorale. Nell'eventualità di pontili e pontili mobili galleggianti semplicemente ancorati al fondo, la relativa realizzazione è condizionata alla esecuzione di un apposito studio atto a dimostrare che le soluzioni tecniche adottate riducano e, possibilmente, annullino gli effetti dell'opera sul regime del litorale.
4. **Tutela dal rischio idrogeologico** – Pur essendo stata esclusa da ogni utilizzazione nel PCS, nella zona fociva del Torrente S. Eufrazio o Randace la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo dal Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi delle L. n. 365/2000, L. n. 183/09, L. n. 267/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR con delibera n. 27 del 02.08.2011. Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessano da vicino l'area fociva suddetta, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare



dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

5. **Usi turistico ricreativi** – Il PCS individua le aree destinate all'insediamento di strutture e stabilimenti a servizio della balneazione. La concessione e la realizzazione degli impianti balneari è subordinata al rispetto di tutta la normativa vigente in materia (urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, sismica, impiantistica, energetica, sicurezza, prevenzione incendi, ecc.), nonché alla visibilità degli impianti ed alla effettività possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della legge n. 104/92 e s.m.i.- Al fine della accessibilità e fruizione del mare dai soggetti diversamente abili, per le CDM e gli impianti esistenti è prescritto l'adeguamento degli stessi, nei modi previsti dalla normativa vigente di riferimento, entro il termine perentorio di mesi 12 (dodici) dall'approvazione del presente PCS.
6. **Tutela dei valori ambientali e paesaggistici** - L'arenile, per quasi tutta la sua estensione, è interessato dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) denominati "Dune dell'Angitola", rientranti nei siti della Rete natura 2000 di cui alla direttiva comunitaria 92/43 CEE, con codice identificativo IT9330089. Inoltre, l'arenile è interessato per tutta la sua totalità da vincolo paesaggistico ambientale disposto con D.M. 12.10.1967, ai sensi della legge 29.06.1939, n. 1497, pubblicato su G.U. del 24.10.1967, n. 266; in corrispondenza del Torrente S. Eufrazio o Randace e del Fosso Imbutillo è interessato da vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/1985 e L.R. n. 23/1990; ancora, in parte è interessato da vincolo idrogeologico – forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed, anche, in corrispondenza della foce del Torrente S. Eufrazio o Randace dal PAI come area di attenzione (art. 24 norme di attuazione).

Con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della naturalità dell'ambiente, in considerazione degli effetti che possono presentarsi in futuro a seguito dell'attuazione del PCS a pieno regime, per quanto concerne il sistema ambientale e paesaggistico si deve porre come obiettivo la valorizzazione ed il recupero del litorale attraverso specifici obiettivi quali:

1. mitigazione degli impatti derivanti dalla urbanizzazione delle aree e del sistema di accesso e percorribilità veicolare e pedonale, degli spazi parcheggio e degli altri servizi alla balneazione tramite il riordino degli stessi e tramite la valorizzazione e il recupero della macchia mediterranea ricoperta da vegetazione psammofita, compresa tra la viabilità costiera esistente e la pineta che si sviluppa per una profondità media di ca. ml 85, precludendone la possibilità di addentrarsi nell'area alberata e la possibilità di raccogliere specie floristiche e l'abbandono di rifiuti;
2. mitigazione degli impatti all'interno delle aree dell'arenile derivanti dalle varie strutture al servizio della balneazione (percorsi pedonali, chioschi, servizi vari, cabine, docce, ecc.) tramite specifici criteri di sostenibilità ambientale sia per quanto riguarda la costruzione che la gestione degli stessi, prevedendo



sistemi costruttivi che consentono la facile rimozione durante i periodi di chiusura;

3. utilizzazione di materiali, colori, forme e dimensioni consoni con i valori paesaggistici e ambientali del litorale conferendo allo stesso specifiche caratteristiche di unicità e riconoscibilità;
4. limitazione dell'inquinamento luminoso notturno attraverso un sistema di illuminazione radente lungo i percorsi collettivi, possibilmente alimentato da energia derivante da fonti alternative.

Tali obiettivi possono essere perseguibili sia in fase di progettazione che di realizzazione delle diverse strutture e opere limitando il più possibile:

- l'impatto ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle forme, alle superfici, ai volumi, alle tonalità di colori ed in generale alla tipologia dei materiali da impiegarsi per l'esecuzione delle opere;
- l'alterazione morfologica dell'arenile, evitando e, comunque, riducendo al minimo le opere di sbancamento, scavi, rinterri, anche in fase di apertura dei cantieri con l'obbligo di preservare al massimo le caratteristiche e le essenze arboree esistenti;
- l'alterazione e la distruzione degli ecosistemi e delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, con particolare riferimento al sistema arenile – dune – macchia mediterranea – pineta litoranea;
- la realizzazione di elementi barriera e chiusura delle visuali verso il mare;
- la cementificazione dell'arenile, con riferimento all'utilizzo di leganti nella realizzazione delle opere è fatto divieto assoluto di utilizzare conglomerati cementizi ed altri leganti ad esso assimilabili confezionati, preconfezionati e successivamente gettati in opera. È consentito l'uso di elementi prefabbricati in stabilimento e semplicemente posti in opera, fermo restando il requisito di facile rimozione delle opere.

Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE NELLE AREE DELLE CDM.

7.1. All'interno delle aree di ogni singola CDM sono ammessi gli interventi così come definiti dall'art. 3 del DPR n. 380/01 e s.m.i. e, comunque, compatibilmente con tutte le speciali norme di tutela dei vincoli insistenti sulle aree di intervento e di quanto altro specificamente contenuto nelle presenti norme.

7.2. L'entità tipologica e dimensionale delle strutture consentite sia fisse che mobili dovrà rispettare gli specifici parametri, indici e vincoli prescritti per ogni singola area dal PCS.

7.3. All'interno di ogni CDM di tipo ACSB e, comunque, nelle altre aree aperte al pubblico per la balneazione, i relativi concessionari devono prevedere un punto di avvistamento con personale abilitato, in osservanza alle disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari; all'intorno di questi devono essere garantiti idonei spazi liberi da destinare, in caso di necessità, a punti di raccolta di persone.



7.4. In tutte le CDM le eventuali recinzioni non devono superare l'altezza f.t. di mt 1,50 e non devono assolutamente costituire barriera visiva; preferibilmente, dovranno essere costituite da cordoni intervallati da elementi lignei (grigliati, fioriere, ecc.) e, comunque, non sono ammesse recinzioni con l'utilizzo di materiali che costituiscono opere murarie (mattoni, rete metallica elettrosaldata o a maglie, pennellature cieche e opere similari).

7.5. In tutte le CDM non è ammessa la realizzazione di sottotetti di alcun genere e locali interrati o seminterrati. Sono fatte salve le previsioni progettuali di ammodernamento delle esistenti CDM presentate al Comune e ammesse a finanziamento regionale, statale o comunitario antecedentemente alla data di approvazione del PCS. Inoltre, tutte le strutture dovranno essere realizzate con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto dei siti e dei vincoli in essi presenti, facendo riferimento alle tecniche di opere di ingegneria naturalistica, alle opere di bioarchitettura ed a soluzioni tecnologiche non invasive tendenti al risparmio energetico.

7.6. Il perseguimento degli obiettivi del presente PCS ed in particolar modo di quelli contenuti nel precedente comma 6 dell'art. 6, nonché di quelli contenuti nel punto che segue, impongono una preparazione tecnico-scientifica e culturale riconducibile a livelli tecnico professionali non inferiori a quelli dei percorsi formativi degli studi universitari magistrali.

7.7. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di unicità e riconducibilità di cui al punto 3 comma 6 del precedente art. 6, gli interventi da realizzarsi nelle aree del presente PCS, preferibilmente, dovranno delinarsi ai contenuti e alle tendenze formali dell'architettura post-moderna.

7.8. Nel rispetto di quanto contenuto nel punto 4 dell'art. 7 del PIR, il concessionario adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa.

Art. 8 – ZONIZZAZIONE E TIPOLOGIE D' INTERVENTO

Il PCS, all'interno della dividente demaniale SID e nel rispetto dei vincoli presenti, organizza l'arenile in fasce funzionali parallelamente alla battigia in base alla funzione a cui sono destinate ed all'interno delle quali, la presente normativa regolamenta tutte le opere e le infrastrutture di servizio di spiaggia ricadenti in dette aree del DM.

8.1. Le fasce funzionali summenzionate sono le seguenti:

1. *Fascia di libero transito*: arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area di soggiorno all'ombra, con una profondità di ml 6,00, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza.
2. *Fascia di soggiorno all'ombra*: la seconda fascia di profondità definita non inferiore a ml 20,00, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
3. *Fascia di servizi di spiaggia*: la terza fascia, definita come descritto negli elaborati grafici del PCS, in continuazione della seconda fascia, ove è possibile



l'installazione di strutture di servizio alla balneazione quali: attrezzature mobili e strutture rimovibili così come prescritto dalle presenti norme.

8.2. Sono regolamentate dalla presente normativa tutti gli interventi ricadenti nelle aree del DM, quali:

a) *opere pubbliche a servizio e tutela della spiaggia:*

- interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, rete telefonica, impianto elettrico e di pubblica illuminazione, rete stradale e parcheggi) nonché i percorsi carrabili, ciclabili e pedonali;
- interventi di realizzazione di percorsi di accesso per persone diversamente abili e per persone non vedenti, favorendo l'accessibilità alle persone anziane ed alle persone con ridotta capacità motoria;
- interventi di riordino, razionalizzazione e potenziamento del sistema di viabilità e degli spazi per parcheggio;
- realizzazione di attrezzature pubbliche, opere di difesa del verde e di arredo urbano, opere per l'attività ludica, ecc.;
- interventi di difesa dell'arenile e della costa;
- interventi di restauro paesaggistico di riqualificazione urbana ed ambientale;

b) *strutture di servizio:*

- servizi igienici e cabine spogliatoio, anche per utenti diversamente abili, docce, depositi;

c) *strutture di ristoro e ricreative:*

- stabilimenti balneari, chioschi, bar, ristoranti, attività commerciali, impianti sportivi, aree relax e gioco all'aperto, verde attrezzato, attrezzature per la balneazione, per la pesca e nautiche;
- interventi di riqualificazione edilizia, urbana ed ambientale; interventi di restauro paesaggistico, interventi di tutela dell'ambiente e del paesaggio; interventi di riqualificazione ed adeguamento degli stabilimenti balneari, delle attività di ristorazione e di tutte le strutture ricettive.

Le opere di cui al punto a) sono realizzabili attraverso interventi e progetti esecutivi redatti e promossi dal Comune o da suoi affidatari nelle forme di legge.

Le attrezzature e gli impianti di cui ai punti b) e c) sono realizzabili attraverso progetti esecutivi redatti dai concessionari sulla base di quanto contenuto nel PCS, previo rilascio di CDM e nel rispetto della vigente normativa attinente.

8.3. Tutte le strutture pubbliche e private installate nelle aree interessate dal PCS dovranno rispettare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di visibilità ed accessibilità da parte degli utenti diversamente abili; inoltre, nella realizzazione di tali strutture dovranno essere impiegati materiali eco-compatibili e dovrà essere impiegata, per quanto possibile, energia derivante da fonti alternative.



Nella gestione degli stabilimenti balneari e, in generale, in tutte le strutture si dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a garantire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche e, inoltre, la corretta gestione eco-compatibile dei rifiuti (raccolta differenziata, sistema di informazione, educazione ambientale, ecc.).

8.4. Sia per ragioni funzionali che per qualità rappresentativa, l'arenile di competenza viene suddiviso dal PCS in tre ambiti principali, così individuati:

Ambito A: compreso tra il confine comunale con Lamezia Terme e la foce del Torrente S. Eufrazio o Randace;

Ambito B: compreso tra la foce del Torrente S. Eufrazio o Randace e la foce del Fosso Imbutillo;

Ambito C: compreso tra la foce del Fosso Imbutillo ed il confine comunale con Pizzo.

8.5. Definizioni delle grandezze urbanistiche ed edilizie utilizzati per la qualificazione delle aree del PCS:

(**IC**) Indice di copertura: il rapporto percentuale tra la superficie massima coperta (SC) realizzabile all'interno dell'area in concessione e l'intera area della CDM.

(**SC**) Superficie coperta: la superficie della proiezione a terra di tutti gli elementi interni all'area, fatta eccezione per le sole "attrezzature mobili".

Determinano la SC:

- a) le superfici chiuse dello stabilimento balneare e/o di altri manufatti in genere;
- b) le superfici delle cabine-spogliatoio, ripostiglio, deposito, ecc.;
- c) le superfici comunque coperte da tettoie, per la sola parte di superficie delimitata dai pilastri o piedritti di sostegno di queste.

Non determinano la SC:

d) le "attrezzature mobili" e qualsiasi altro elemento, sebbene non esplicitamente sopra citato, è assimilato, in analogia, ad una delle condizioni di cui ai punti precedenti; inoltre, non determinano SC i pergolati (le strutture costituite dai soli pilastri e travetti superiori, anche grigliati, che permettono la libera visione del cielo e senza alcun tipo di chiusura laterale).

(**Hmax**) Altezza Massima: la massima altezza tra le diverse parti dei prospetti in cui può essere scomposto il manufatto, misurata dal relativo piano di calpestio finito che rispetto al piano di campagna non può eccedere cm 30; nel caso di prospetti con falde inclinate di tetti, per Hmax si considera la linea di gronda. In caso di copertura a terrazzo è misurata sul piano di estradosso del solaio.



- (NP) Numero dei piani: il numero dei piani ammessi nelle aree di CDM, inteso come superficie calpestabile compresa tra il piano di calpestio e il solaio di copertura.
- (D) Distanza: la lunghezza, misurata in senso radiale, del segmento minimo congiungente il punto più esterno della parete o dell'elemento strutturale verticale del manufatto con: (D1) il confine dell'area di CDM, (D2) il confine lato sede della viabilità di accesso all'arenile, (D3) la linea di battigia, (D4) le strutture all'interno della stessa area o le altre strutture esistenti.
- (LF) Sviluppo fronti: la lunghezza complessiva dei vari manufatti parallelamente alla viabilità costiera o alla linea di battigia che contribuiscono a determinare la SC (superficie coperta); quindi, escluso le sole "attrezzature mobili".
- (SP) Superficie pavimentata: la sola superficie pavimentata facilmente rimovibile completamente scoperta, non costituente SC, all'interno dell'area in concessione da utilizzare per percorsi, camminamenti, spazi sosta e intrattenimento, relax, ecc., ammessa in misura percentuale rispetto all'intera area della CDM.

8.6. Per la regolamentazione delle aree del Demanio Marittimo il PCS, come riportato nella specifica tavola "Zonizzazione e fasce di utilizzo dell'arenile", individua le zone o aree seguenti:

8.6.1. **Area di Libera Balneazione (ALB)**: in base a quanto contenuto nel comma 4 dell'art. 6 del PIR, il PCS ha individuato le aree di libera fruizione (spiaggia libera) nella misura non inferiore al 30% della fascia demaniale disponibile alla balneazione, prevedendo tali aree nella misura pari al 65,16% dell'arenile demaniale stimato in circa mq 562.500.- Tali aree sono destinate a garantire la libera fruizione della spiaggia ed alla balneazione con libero accesso al pubblico, senza dover sostenere alcun onere. In tale zona non possono essere rilasciate concessioni demaniali. In considerazione del vasto rispetto del minimo normativo, escluso la zona di attenzione del PAI in corrispondenza della foce del Torrente S. Eufrazio o Randace e le zone d'ombreggio e del tratto di arenile definito come Ambito B (compreso tra la foce del Torrente S. Eufrazio o Randace e la foce del Fosso Imbutillo), è possibile rilasciare concessioni temporanee per lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli o eventi speciali non finalizzate a lucro; nella zona ALB6 dell'Ambito A, in prossimità del parcheggio tra la zona CBC1 e ACSB4, in tali occasioni è possibile l'installazione delle necessarie strutture immediatamente prima della manifestazione e smontate subito dopo e, comunque, nell'arco temporale contenuto nella specifica autorizzazione. In tali zone sono assentiti i percorsi di accesso al mare che devono avere larghezza non inferiore a ml 0,90 perpendicolarmente alla battigia e ml 1,20 parallelamente ad essa ed, in ogni caso, adeguati alla vigente normativa in materia di accessibilità delle persone diversamente abili e non vedenti; dovranno essere realizzati preferibilmente mediante l'apposizione di doghe in legno naturale, o in lastroni prefabbricati in stabilimento di calcestruzzo vibrato, o in elementi in PVC o altro materiale idoneo e devono essere di facile rimozione e semplicemente poggiati sulla sabbia, sono esclusi tutti i materiali che richiedono l'impasto e il getto in opera. In corrispondenza dei percorsi di accesso al mare possono essere realizzate le docce pubbliche e possono essere predisposti, eventuali, servizi igienici e di arredo urbano, la cui opportunità sarà valutata in base al



reale afflusso dei bagnanti all'arenile libero. In tali aree, possono essere realizzate opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico ritenute essenziali da parte del Comune di Curinga, previa redazione di appositi progetti esecutivi da approvare nelle forme di legge.

8.6.2. Area Concedibile per Strutture Balneari (ACSB): queste aree sono individuate negli Ambiti A e C del PCS ed hanno superficie diversificata in virtù degli obiettivi strategici di promozione del territorio, anche, attraverso uno stretto sistema di correlazione con le attività imprenditoriali alberghiere e di ristorazione presenti nel territorio comunale con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ed implementare l'offerta turistica. Tali aree saranno assegnate in concessione in coerenza con quanto contenuto nella L.R. n. 17/2005 e s.m.i. e nel Capo III del PIR, e secondo quanto contenuto nelle presenti norme, sostenendo con parsimonia le realtà locali. In tali aree, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica possono essere realizzate opere di facile rimozione per lo svolgimento di attività turistico-ricreative. Ogni lotto comprende una porzione di area per il soggiorno all'ombra e dei dispositivi di ombreggiatura, avente profondità non inferiore di ml 20,00 seguita dalla area destinata ai servizi di spiaggia. Comunque, la fascia di "arenile libero" segna il loro confine obbligatorio sul lato mare. La distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non potrà essere inferiore a 50,00 ml.

L'area di soggiorno all'ombra comprende la parte di arenile in concessione utilizzabile per gli allestimenti di tipo temporaneo, quali: ombrelloni, sdraio, lettini, tavolini, tende ed altri dispositivi di ombreggiatura.

E' consentito realizzare le necessarie pavimentazioni per percorsi pedonali e per quelli eventualmente richiesti dalla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche utilizzando preferibilmente doghe in legno naturale, o lastroni prefabbricati in stabilimento di calcestruzzo vibrato, o elementi in PVC o altro materiale idoneo e, in ogni caso, devono essere di facile rimozione e semplicemente poggiati sulla sabbia, sono esclusi tutti i materiali che richiedono l'impasto ed il getto in opera.

Nell'area destinata ai servizi di spiaggia, deputata ad ospitare i manufatti e le attrezzature di facile rimozione correlate all'attività dello stabilimento balneare, sono consentiti gli interventi seguenti:

- a) depositi per sedie, sdraio, ombrelloni, tavoli, arredi mobili varie, ecc.;
- b) chiosco – bar;
- c) ristorante e relativi servizi accessori;
- d) cabine-spogliatoio, docce e servizi igienici;
- e) porticato e strutture ombreggianti, tende e capanne;
- f) attrezzature per la pratica sportiva ed il relax;
- g) punto di osservazione, salvataggio e primo soccorso;
- h) area per piccoli spettacoli ed intrattenimento;
- i) gli altri servizi assimilabili e complementari ai punti precedenti.



Gli interventi summenzionati che hanno caratteristiche tecnico – costruttive rientranti nel novero delle strutture fisse e delle attrezzature rimovibili devono essere ubicate in una fascia della profondità non superiore a ml 35,00 a partire dal confine lato di monte o lato strada pubblica (Est) dell'area in concessione.

Inoltre, le attività sopra citate e, comunque tutte le altre attività consentite in queste aree, possono essere sia di tipo stagionale che annuale. Nel primo caso saranno svolte nel periodo estivo che, a norma di quanto contenuto nel comma 2 dell'art. 16 del PIR, va da un minimo di mesi quattro (dal 01 giugno al 30 settembre) fino ad un massimo di sei mesi (dal 01 maggio al 31 ottobre), salvo diverse disposizioni che saranno contenute nella apposita ordinanza balneare annuale. Nel secondo caso, allo scopo di favorire la destagionalizzazione, su specifica richiesta dei titolari delle CDM, è possibile lo svolgimento delle attività a carattere commerciale connesse, tutte o in parte, per l'intero periodo dell'anno e, quindi, con il mantenimento delle relative strutture, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali (comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 17/2005 e s.m.i.).

Vincoli, indici e parametri prescritti per le aree ACSB:

I nuovi manufatti dovranno rispettare i parametri seguenti:

- Indice di copertura (IC): $\leq 0,15$ mq/mq
- Superficie coperta (SC):
 - per strutture costituenti volumi chiusi (**SC1**): $\leq 0,10$ mq/mq
 - per strutture coperte non chiuse almeno da tre lati (**SC2**): $\leq 0,05$ mq/mq
- Altezze (Hmax):
 - per i volumi chiusi (**H1**): $\leq 3,50$ ml
 - per strutture coperte non chiuse almeno da tre lati (**H2**): $\leq 4,00$ ml
 - per cabine-spogliatoio, docce e servizi igienici (**H3**): $\leq 2,50$ ml
- Numero dei piani (NP): max 1
- Distanze (D):
 - dai confini di concessione (**D1**): $\geq 5,00$ ml
 - dalla viabilità di accesso all'arenile (**D2**): $\geq 3,00$ ml
 - dalla battigia (**D3**): $\geq 60,00$ ml
 - tra le strutture all'interno della stessa CDM (**D4**): $\geq 10,00$ ml o in aderenza
- Sviluppo fronti (LF):
 - per le CDM il cui fronte mare sia $\leq 50,00$ ml (**LF1**): $\leq 65\%$



- per le CDM il cui fronte mare sia $\geq 50,00$ ml (**LF2**): $\leq 55\%$
- Superficie pavimentata (SP): $\leq 10\%$

Previo parere della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, in apposite aree dello stabilimento balneare sono consentite attività connesse al noleggio di piccoli natanti a remi o a pedali e di tavole, con esclusione di qualsiasi altro natante alimentato da motore sia elettrico che a scoppio.

8.6.3. Area in Concessione Demaniale Marittima (CDM): trattasi delle aree demaniali già assegnate in concessione nei limiti del relativo titolo abilitativo in corso di validità che sono fatte salve, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del PIR, con l'obbligo di adeguamento alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e sanitarie nei termini di cui al comma 5 dell'art. 6 delle presenti NTA, nonché alle norme del presente PCS, fatte salve le strutture conformi alle disposizioni di questi, ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del PIR, entro il termine non inferiore a 5 anni dalla data di approvazione dello stesso PCS, pena la revoca delle CDM stesse. Nell'attesa di tali adeguamenti, nei termini indicati, le strutture insistenti sulle CDM esistenti, se regolarmente autorizzate, possono mantenere le attività già in atto e le superfici esistenti.

8.6.4. Area Concedibile per Ampliamento CDM (ACA): queste aree possono essere assegnate in concessione esclusivamente ai concessionari delle CDM confinanti in corso di validità per ampliamento, miglioramento ed adeguamento delle strutture balneari esistenti alle norme del presente PCS, con riferimento agli specifici parametri per le aree ACSB di cui al precedente punto 8.6.2.

8.6.5. Zona Alaggio Barche (ZAB): queste zone sono destinate ad ospitare la sosta delle piccole imbarcazioni per la pesca ed altro, aventi lunghezza fino a ml 6,00, potranno essere alate a secco oltre la fascia di libero transito. In queste zone è possibile l'installazione delle strutture e attrezzature connesse con l'attività specifica, quali ricoveri attrezzi e simili, servizi igienici, box custode, argani e impianti di alaggio e quant'altro attinente.

L'utilizzo di queste zone dovrà essere improntato all'ordine, al decoro ed all'igiene. Ogni singolo posto barca o natante dovrà avere una superficie non superiore al doppio delle dimensioni degli stessi.

I nuovi manufatti dovranno rispettare i parametri seguenti:

- Indice di copertura (IC): $\leq 0,02$ mq/mq
- Superficie coperta (SC):
 - per strutture costituenti volumi chiusi (**SC1**): $\leq 0,015$ mq/mq
 - per strutture coperte non chiuse almeno da tre lati (**SC2**): $\leq 0,005$ mq/mq



- Altezze (Hmax):
 - per i volumi chiusi (**H1**): $\leq 3,20$ ml
 - per strutture coperte non chiuse almeno da tre lati (**H2**): $\leq 3,50$ ml
- Numero dei piani (NP): max 1
- Distanze (D):
 - dai confini di concessione (**D1**): $\geq 5,00$ ml
 - dalla viabilità di accesso all'arenile (**D2**): $\geq 3,00$ ml
 - dalla battigia (**D3**): $\geq 60,00$ ml
 - tra le strutture all'interno della stessa CDM (**D4**): $\geq 10,00$ ml o in aderenza
- Sviluppo fronti (LF): per LF1 e LF2: $\leq 35\%$
- Superficie pavimentata (SP): $\leq 4\%$

Inoltre, per l'area ZAB si prescrive quanto segue:

- l'area dovrà risultare sgombra da qualsiasi altro manufatto non autorizzato;
- sono vietate tutte le operazioni di sbancamento e di scavo che possono costituire alterazione morfologica dell'arenile;
- le concessioni in tali aree sono del tipo stagionale e tutte le strutture devono essere di facile rimozione; su specifica richiesta del concessionario, in tutto o in parte, queste strutture possono essere utilizzate durante tutto il periodo dell'anno purchè mantengano le caratteristiche di facile rimozione e, per cui, si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 17/05 e s.m.i.;
- i corridoi di lancio, argani, impianti di alaggio e quant'altro devono essere ubicati all'interno dell'area in concessione.

8.6.6. Fronte Mare CDM Area Concedibile per Ampliamento (AFM): queste aree possono essere assegnate in concessione esclusivamente ai concessionari delle CDM in corso di validità per raccordare le stesse dalla fascia di ombreggio fino al confine con la zona di libero transito. In tali aree si applicano le disposizioni e norme delle NTA per le rispettive CDM.

8.6.7. Area Concedibile per Servizi Pubblici (ASP): nel tratto di litorale di località Marina di Curinga – lido Sirene sono state previste due piccole aree in corrispondenza del "piazzale strada vecchia" (ASP1) e del "piazzale strada nuova" (ASP2) a testimonianza degli unici punti di incontro nella tradizione della comunità Curinghese nel periodo estivo. Queste aree verranno assegnate in concessione con le stesse modalità previste per le aree ACSB e potranno ospitare i soli servizi di spiaggia fruibili



dal pubblico, dai turisti e bagnanti, quali: chiosco-bar, servizio di ristorazione, esposizione e promozione prodotti tipici, promozione e conoscenza del territorio, servizi igienici e gli altri servizi assimilabili e complementari. In tali aree si applicheranno gli stessi vincoli, indici e parametri prescritti per le aree ACSB di cui al precedente punto 8.6.2.-

8.6.8. Zona Speciale per Didattica Sportiva (ZSDS): queste zone (n. 2 in totale) possono essere assegnate in concessione solo ad Associazioni sia pubbliche che miste, comunque senza fini di lucro, affiliate o associate ad organismi che operano a livello nazionali (CONI, Lega Navale Italiana, associazioni marinare riconosciute, ecc.) che statutariamente perseguono finalità sportivo-culturali e divulgano la conoscenza della cultura del mare e la pratica degli sport acquatici. In tali aree è possibile realizzare una modica struttura e attrezzature connesse con l'attività specifica, sempre di facile rimozione, atte ad ospitare un locale deposito per le attrezzature nautiche e varie, i servizi igienici, la sede sociale e quant'altro attinente, rispettando vincoli, indici e parametri seguenti:

- Indice di copertura (IC): $\leq 0,025$ mq/mq
- Superficie coperta (SC):
 - per strutture costituenti volumi chiusi (**SC1**): $\leq 0,017$ mq/mq
 - per strutture coperte non chiuse almeno da tre lati (**SC2**): $\leq 0,008$ mq/mq
- Altezze (Hmax):
 - per i volumi chiusi (**H1**): $\leq 3,20$ ml
 - per strutture coperte non chiuse almeno da tre lati (**H2**): $\leq 3,50$ ml
- Numero dei piani (NP): max 1
- Distanze (D):
 - dai confini di concessione (**D1**): $\geq 5,00$ ml
 - dalla viabilità di accesso all'arenile (**D2**): $\geq 3,00$ ml
 - dalla battigia (**D3**): $\geq 60,00$ ml
 - tra le strutture all'interno della stessa CDM (**D4**): $\geq 10,00$ ml o in aderenza
- Sviluppo fronti (LF): per LF1 e LF2: $\leq 35\%$
- Superficie pavimentata (SP): $\leq 4\%$

Inoltre, per l'area ZSDS si prescrive quanto segue:

- l'area dovrà risultare sgombra da qualsiasi altro manufatto non autorizzato;



- sono vietate tutte le operazioni di sbancamento e di scavo che possono costituire alterazione morfologica dell'arenile;
- le concessioni in tali aree sono del tipo stagionale e tutte le strutture devono essere di facile rimozione; su specifica richiesta del concessionario, in tutto o in parte, queste strutture possono essere utilizzate durante tutto il periodo dell'anno purchè mantengano le caratteristiche di facile rimozione e, per cui, si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 17/05 e s.m.i.;
- i corridoi di lancio, argani, impianti di qualsiasi genere e quant'altro devono essere ubicati all'interno dell'area in concessione.

8.6.9. Zona Speciale per Didattica Ambientale (ZSDA): unica zona, ubicata in prossimità del lato nord del Fosso Imbutillo nell'Ambito "B" del PCS; può essere assegnata in concessione con priorità ad Associazioni, Enti, Scuole e Università, comunque senza fini di lucro, per impiantare laboratori didattici per monitoraggio e per studi ambientali ed ittico-faunistici con l'auspicio di poter divenire motore di studio, di ricerca, di conoscenza e di educazione ambientale in correlazione con le peculiarità dei SIC "Dune dell'Angitola" e "Palude di Imbutillo" e per la valorizzazione degli stessi. All'interno di tale area è possibile realizzare una modica struttura, sempre di facile rimozione, atta ad ospitare le attrezzature e apparecchiature necessarie oltre ai servizi igienici ed eventuale locale per custode e quant'altro attinente, rispettando vincoli, indici e parametri previsti per le aree ZSDS di cui al precedente punto 8.6.8.- Tale area sarà raggiungibile tramite un apposito percorso-sentiero che per mezzo di una passerella sul Fosso Imbutillo, da realizzare allo scopo, andrà a raccordarsi con la viabilità dell'arenile di progetto e, la cui percorribilità, sarà consentita ai soli mezzi di servizio e soccorso oltre al libero transito pedonale.

8.6.10. Complesso Balneare Comunale (CBC): in questa specifica zona, a norma dell'art. 5 comma 3 del PIR, così come previsto dall'art. 8 comma 3 lett. a) della L.R. n. 17/2005 e s.m.i., è consentita esclusivamente la realizzazione di un complesso balneare, compresi i servizi complementari, senza fini di lucro, da parte del Comune di Curinga o suo diretto concessionario, previo specifico regolamento e piano particolareggiato riferito a tutta l'area, ai fini della valorizzazione della cultura secolare dell'uso collettivo del mare da parte dei cittadini curinghesi.

Vincoli, indici e parametri prescritti per le aree CBC:

- Indice di copertura (IC): $\leq 0,50$ mq/mq
- Superficie coperta (SC):
 - per strutture costituenti volumi chiusi (**SC1**): $\leq 0,40$ mq/mq
 - per strutture coperte non chiuse almeno da tre lati (**SC2**): $\leq 0,10$ mq/mq



- Altezze (Hmax):
 - per i volumi chiusi (**H1**): $\leq 3,20$ ml
 - per strutture coperte non chiuse almeno da tre lati (**H2**): $\leq 3,80$ ml
- Numero dei piani (NP): max 1
- Distanze (D):
 - dai confini di concessione (**D1**): $\geq 5,00$ ml
 - dalla viabilità di accesso all'arenile (**D2**): $\geq 3,00$ ml
 - dalla battigia (**D3**): $\geq 90,00$ ml
 - tra le strutture all'interno della stessa CDM (**D4**): $\geq 10,00$ ml o in aderenza
- Sviluppo fronti (LF): $\leq 75\%$
- Superficie pavimentata (SP): $\leq 15\%$

La concessione di tale area è del tipo stagionale e tutte le strutture consentite devono essere di facile rimozione; in fase di elaborazione del prescritto regolamento e piano particolareggiato, è possibile prevedere che parte di queste strutture possono essere del tipo annuale, purchè mantengano le caratteristiche di facile rimozione e, per cui, si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 17/05 e s.m.i.- La stagionalità, in ogni caso, è riferita al periodo estivo che, a norma di quanto contenuto nel comma 2 dell'art. 16 del PIR, va da un minimo di mesi quattro (dal 01 giugno al 30 settembre) fino ad un massimo di sei mesi (dal 01 maggio al 31 ottobre), salvo diverse disposizioni che saranno contenute nella apposita ordinanza balneare annuale.

8.6.11. Aree per Parcheggi Pubblici (P): al di fuori degli spazi parcheggi già previsti nelle CDM in atto, il PCS individua all'interno dell'arenile, in apposite aree poste a confine con la esistente viabilità dell'arenile sul lato mare, le aree da potenziare e di nuova formazione destinate alla sosta delle autovetture e, in generale, dei veicoli a motore. Queste aree rivestono un ruolo di preminente importanza nel percorso globale di riordino del sistema viario e degli spazi per parcheggio esistenti e per quelle nuove aree previste dal PCS si opererà solamente ad applicare le particolari tecniche di ingegneria naturalistica, sia in fase di progettazione che di realizzazione, attraverso l'inserimento del verde nelle aree di sosta, evitando, comunque, il ricorso alle usuali pavimentazioni in conglomerati bituminosi o cementizi; in sostituzione si dovranno utilizzare sabbia terra stabilizzata, ghiaia o altro materiale naturale, prato su sottofondo drenante compattato e stabilizzato, anche con tecniche innovative a ridotto impatto ambientale quali il prato armato, al fine di garantire la facile permeabilità delle acque meteoriche ed evitando fenomeni di ruscellamento e ristagno, la sicura ed agevole fruizione, la ridotta incidenza degli oneri di manutenzione. Le aree di sosta dovranno contribuire a determinare un processo globale di riqualificazione delle aree costiere, nonché il progressivo miglioramento del sistema di qualità e della percezione generale dell'ambito territoriale. Le aree (P) dovranno essere sistemate a verde secondo quanto



disposto dal PCS; in fase di realizzazione di dette aree si dovrà fare ricorso a bordure costituite da specie arbustive ed arboree tipiche della macchia mediterranea, con la funzione di ombreggiatura, di riduzione dell'impatto paesaggistico e del miglioramento estetico; inoltre, alla messa a dimora del prato al fine di contribuire alla regolazione dell'umidità e della temperatura. In tal caso, la vegetazione ha la funzione di migliorare il mantenimento di un livello di temperatura più basso negli spazi parcheggio, evitando che l'aria si surriscaldi a seguito dell'irraggiamento solare, regolando, inoltre, l'umidità dell'aria fornendo un apporto essenziale quando il clima è secco e asciutto. Tali aree dovranno essere dotate di elementi di arredo con l'obbligo del ricorso a sistemi in cui le componenti in legno hanno elevata prevalenza.

Dal punto di vista tecnico – economico il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica è volto al conseguimento di salienti obiettivi, quali:

- notevole riduzione dei costi di realizzazione e di gestione;
- superamento delle cause di eccessivo riscaldamento delle aree di sosta, che spesso impongono il ricorso a particolari sistemi di ombreggiatura;
- superamento dei problemi di smaltimento delle acque di piazzale, spesso luride, mediante apposite condotte;
- riduzione degli onerosi interventi di manutenzione del manto bituminoso e dei sottofondi e di pulizia degli scarichi;
- ottimizzazione degli spazi disponibili, ferme restando le disposizioni di accessibilità alle persone diversamente abili, nel rispetto della legge n. 104/92 e sm.i.-

Per quanto riguarda le aree di sosta e parcheggi già realizzati, i relativi concessionari sono obbligati alla normalizzazione degli standard qualitativi di cui sopra nei modi disposti dalla L.R. n. 17/05 e s.m.i. e, comunque, entro l'inizio della stagione balneare prossima alla data di approvazione definitiva del presente PCS. A seguito di ciò, i concessionari sono tenuti ad uniformare dette aree dal punto di vista estetico e funzionale, prestando molta cura alla realizzazione delle strutture ombreggianti che dovranno garantire le normali condizioni di omogeneità ed uniformità tese al rispetto del decoro e dell'ordine. Le strutture portanti delle ombreggiature dovranno essere realizzate con elementi in legno o metallici, opportunamente dimensionati ed ancorati in virtù delle azioni agenti (vento, pioggia, ecc.) per garantire le condizioni di sicurezza e fruizione, le cui colorazioni dovranno essere consoni all'ambiente e ai componenti di copertura che dovranno essere in teli naturali o in fibra di colorazione chiara e/o altri materiali naturali. Il Comune di Curinga si riserva di concedere in gestione, a titolo oneroso, dette aree con le modalità previste dalla legge, limitandone l'utilizzo dall'alba al tramonto.

8.6.12. Viabilità sull'arenile esistente e di progetto: la sede viaria dell'arenile che corre parallelamente ed ortogonalmente alla battigia dovrà avere caratteristiche tecniche ed organizzative conformi alle norme del D.M. Infr. Trasp. 05.11.2001 per le strade di Categoria "F" tipo F2 in ambito extraurbano, prevedendo esclusivamente interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione dell'impatto ambientale, evitando per quanto possibile pavimentazioni in conglomerato bituminoso e



conglomerato cementizio, utilizzando preferibilmente materiali naturali diversi, nel rispetto dell'ambito naturalistico dell'area.

Art. 9 – MATERIALI E TECNOLOGIE

1. La realizzazione di tutte le strutture e manufatti in genere, nonché di tutte le infrastrutture e opere a rete contenute nel presente PCS sono sottoposte al rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Resta inteso che gli interventi ammessi e le loro grandezze nelle singole aree del PCS sono quelli stabiliti nel precedente art. 8 e non sono derogabili. Tutti i manufatti e gli interventi in generale, devono rispettare quanto contenuto nel comma 7.6 e 7.7 del precedente art. 7 e devono essere realizzati con sistemi e tipologie costruttive, materiali e soluzioni formali consoni alle peculiari caratteristiche dei siti, tese alla integrazione con l'ambiente ed il paesaggio e, quindi, non costituenti azioni di predominanza e disturbo. Ciò al fine di ottenere una elevata qualità architettonica e una eccellenza estetica atte a costituire valore strategico e di promozione dello sviluppo turistico dell'area e dell'ambito territoriale circostante. Nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi si dovranno applicare:

- le opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura, utilizzando materiali naturali a basso impatto ambientale nel rispetto del corretto uso delle risorse naturali e del risparmio energetico;
- le soluzioni progettuali non invasive ma rispettose dell'ambiente e del paesaggio finalizzate al risparmio energetico ed al corretto uso delle risorse naturali;
- le necessarie soluzioni di ottimizzazione gestionale dei rifiuti, dei liquami, dell'approvvigionamento idrico ed energetico;
- le soluzioni tecnologiche innovative che perseguono il risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso delle energie alternative e rinnovabili;
- l'uso di materiali ecocompatibili.

In sede di valutazione della richiesta di concessione hanno importanza rilevante i criteri progettuali che verranno adottati nella realizzazione delle strutture e, pertanto, tali devono essere dettagliatamente elencati e comparati con le regole del PCS nella apposita relazione tecnica che verrà allegata al progetto.

In linea generale si dovrà fare uso di materiali naturali e, per quanto possibile, tipici del luogo, evitando materiali plastici e/o plastificati. Di seguito si enunciano le caratteristiche dei diversi componenti edilizi a cui preferibilmente si dovrà ricorrere, quali:

- A. Fondazioni: dovranno utilizzarsi sistemi costruttivi esclusivamente di facile rimozione e con l'utilizzo di materiali naturali ed eco-compatibili, o elementi prefabbricati, possibilmente mediante:
- a) pali in legno semplicemente infissi e collegati all'assito di calpestio e/o alle strutture fuori terra;



- b) plinti prefabbricati interrati ed idoneamente collegati con le strutture di elevazione;
 - c) componenti modulari prefabbricati semplicemente poggiati al suolo;
- B. Pavimentazioni: per quanto riguarda i percorsi pedonali esterni, aree posa tavoli, impianti vari per il gioco e lo sport, preferibilmente i materiali da utilizzare sono:
- a) elementi modulari in legno;
 - b) materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco sulla sabbia;
 - c) eventuali elementi modulari in materiale plastico, limitatamente a particolari spazi che richiedono la eventuale immediata rimozione, posate a secco sulla sabbia;
 - d) sono vietate le pavimentazioni in materiale bituminoso, in battuto di calcestruzzo cementizio e qualsiasi altra forma di pavimentazione continua;
- per quanto riguarda i piani di calpestio interni, preferibilmente i materiali da utilizzare sono:
- e) elementi modulari in legno opportunamente trattato;
 - f) lastre di materiale litoide, pietra naturale locale;
 - g) piastrelle e/o lastre di materiale ceramico o in cotto del tipo antidrucciolo;
- C. Strutture in elevazione: fermo restando il requisito di facile rimozione e della efficienza strutturale, le strutture in elevazione saranno, preferibilmente, realizzate:
- a) in legno;
 - b) in metallo opportunamente verniciato;
 - c) in elementi modulari prefabbricati in c.v. e c.a.p.;
- D. Tamponature: è vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in pietra o muratura; preferibilmente, le tamponature dovranno essere realizzate:
- a) in legno, tavolato (doghe e listoni) in legno trattato o no superficialmente;
 - b) materiali a base legnosa, pannelli e simili, opportunamente trattati e verniciati;
 - c) teli a tinta unica;
 - d) pannelli modulari prefabbricati di calcestruzzo alleggerito, tinteggiati direttamente o finiti con intonaco civile con malte a base di calce idrauliche rifinito con tinteggiatura a tempera o a base di calce;
 - e) pannellature in materiale vegetale vario opportunamente trattato;



- f) all'interno, i locali cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale antiacido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza non inferiore a 2,00 metri;

E. Manti di copertura:

- a) per le coperture piane: la pavimentazione deve essere del tipo flottante, o in ghiaia lavata su strato impermeabile; le scossaline, i canali di gronda ed i pluviali devono essere in rame o in lamierino zincato preverniciato;
- b) per le coperture a falde: l'inclinazione non può superare il 25% di pendenza e devono essere realizzate in materiali leggeri, con prospetti schermati, in materiali naturali (legno e materiale vegetale trattato) ed, eventualmente, in tegole di cotto e materiali ad esse assimilabili;

- F. Serramenti: infissi, serramenti esterni ed interni, scuri dovranno essere realizzati, preferibilmente, in legno di essenze dure e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti, con le rispettive vetrate del tipo antinfortunistico. Eccezionalmente, per i soli casi di impossibilità all'uso del legno, si potrà ricorrere all'uso delle vetrate montate su appositi sistemi di tenuta puntiforme in acciaio inox o ottonate o, eventualmente, su infissi in alluminio preverniciato a caldo con l'obbligo del rispetto del rapporto superficie infisso/superficie vetrata non superiore a 0,20;

2. Con l'obiettivo della salvaguardia dei principi di sostenibilità ambientale, si auspica il ricorso alle fonti di energia rinnovabili, ricorrendo alla produzione di energia elettrica attraverso i pannelli fotovoltaici e alla produzione di acqua calda attraverso il solare termico. In ambedue i casi, è fatto obbligo di adottare gli opportuni accorgimenti per l'alloggiamento dei relativi corpi captanti che, in ogni caso dovranno essere ubicati sulla copertura, salvo i casi di particolari e ulteriori tecnologie presenti e future che possono intervenire per utilizzare le altre componenti sia verticali che orizzontali dei manufatti edilizi senza creare impatto visivo non consone, nella posizione meno visibile da terra. Gli stessi accorgimenti devono essere utilizzati per il posizionamento di eventuali motori o gruppi di condizionamento e di tutte le altre apparecchiature.

3. Non sono ammessi interventi che possano comportare l'alterazione morfologica dei siti e, inoltre, non è ammesso lo spandimento di materiali estranei alle caratteristiche geologiche e pedologiche dei suoli anche durante l'apertura dei cantieri per l'esecuzione delle varie opere. Comunque, è consentito utilizzare specie vegetali, mantenute in vaso, rientranti nel novero delle specie autoctone e disposte in modo da riprodurre la disposizione naturale.

4. Sono ammesse insegne recanti la denominazione dell'attività a condizione che per ogni CDM vengano rispettate le seguenti condizioni:

- non più di una insegna lato fronte mare della superficie non superiore a mq 1,80 del tipo a totem;

- non più di due insegne lato monte o ingresso principale, di cui una a totem come al punto precedente e l'altra, principale, della superficie non superiore a mq 3,50



montata su apposito sostegno, mono o bipalo, il cui punto più alto non può superare i ml 4,00 da terra.

Inoltre, è consentito installare bandierine e simili su pali la cui altezza non può essere superiore a ml 4,80 da terra.

5. In ogni CDM deve essere previsto, in luogo ben visibile, uno spazio della superficie non superiore a mq 1,20 per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni varie del Comune e degli altri Enti competenti.

6. Per quanto non riconducibile ai precedenti punti 4 e 5, è fatto assoluto divieto di apporre altri cartelli e/o manufatti pubblicitari che possano recare pregiudizio alla vista del mare.

Art. 10 – FINITURE ESTERNE E COLORI.

Oltre alle prescrizioni contenute nel precedente art. 9, per quanto riguarda la colorazione dei componenti esterni dei diversi manufatti ammessi all'interno di ogni CDM, oltre a tutte le altre opere complementari, accessorie e di arredo in genere che insisteranno in tutto l'arenile, dovranno essere utilizzate tinte a colori tenui ed elementi di limitata incidenza ambientale, evitando materiali plastificati e lamierati in genere. Dovrà essere garantita la predominanza della tinta bianca nella composizione dei colori, escludendo tassativamente qualsiasi colore che abbia come ultima finitura la sola zincatura o anodizzazione. È consentito mantenere il colore naturale dei materiali qualora venga utilizzato il legno e/o gli altri materiali vegetali.

Nel suo insieme ogni stabilimento balneare e, comunque, ogni intervento ammesso dal PCS in tutto l'arenile dovrà essere ispirato all'ordine ed al massimo decoro, al fine di distinguere la qualità dei luoghi e garantire una armonica percezione visiva per un corretto inserimento paesaggistico.

I colori degli ombrelloni e delle tende degli spazi ombreggianti, in ogni singola CDM, dovranno essere uguali tra loro.

Art. 11 – OPERE A VERDE.

Per le sue peculiarità la fascia costiera costituisce dal punto di vista naturalistico ed ambientale un particolare e rilevante sistema distinto dalla presenza di ecosistemi di cospicuo valore naturalistico. A tal riguardo, necessita ribadire che tutto il litorale curinghese, tra l'altro, è interessato dal SIC denominato "Dune dell'Angitola" ed ogni intervento deve essere ricondotto a quanto prescritto nel precedente comma 6 dell'art. 6. Trovandosi ad operare in una zona di litorale della costa tirrenica poco "utilizzata" ai fini turistico-ricreativo e non, ove, però, l'articolato ecosistema presenta componenti di degrado fisico ed ambientale, specialmente negli ambiti A e C del PCS, tutti gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere tesi al restauro e ricomposizione del paesaggio attraverso la prevalente utilizzazione delle specie autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali.



Indicativamente, le essenze arboree ed arbustive che è possibile utilizzare nell'ambito dell'arenile disciplinato dal PCS sono le seguenti:

Alberi medio alti:

- Conifera Pinus Pinea (Pino domestico)
- Conifera Pinus Halepensis (Pino d'Aleppo)
- Conifera Pinus Pinaster (Pino Marittimo)
- Quercus ilex (Leccio)
- Phoenix Canariensis (Palma delle Canarie)
- Phoenix Dactifera (Palma da Datteri)
- Elaeagnus Angustifolia (Olivo di Boemia)
- Palma Washingtonia Filifera
- Palma Washingtonia Robusta

Alberi medio bassi:

- Tamarix gallica (Tamerici)
- Tamarix africana (Tamerici)
- Chamerops Humilis (Palma nana)
- Arbustus unedo Corbezzolo
- Laurus Nobilis (Alloro)
- Palma Cordyline Australis (Dracena)
- Nerium Oleander (Oleandro)

Arbusti medio alti:

- Euonimus Japonicus (Evonimo)
- Pittosporum Tobira (Pittosforo)
- Phormium Tenax (Formium)
- Myoporum Punctatum (Mioporo)
- Euphorbia Dendroides (Euforbia arborea)
- Spartium junceum (Ginestra odorosa)
- Pistacia lentiscus (Lenstico)
- Cistus Monspeliensis (Cisto marino)



Arbusti medio bassi:

- Rosmarinus officinalis (Rosmarino)
- Salvia officinalis (Salvia)
- Spartium iunceum (Ginestra)
- Lavandula officinalis (Lavanda)
- Santolina chamaecyparissus (Santolina)
- Teucrium fruticans (Camedrio)

In tutte le aree degli ambiti A e C del PCS la messa a dimora di specie arboree ed arbustive come sopra riportate, con esclusione dei soli casi di cui al precedente comma 3 dell'art. 9, dovrà essere obbligatoriamente autorizzata previa perizia botanica attestante la compatibilità delle specie proposte con il mantenimento della naturalità dei siti e con gli interventi di ricomposizione e restauro del paesaggio.

Art. 12 – OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie a garantire lo svolgimento della normale attività balneare e delle attività connesse, quali:

- Viabilità carrabile
- Parcheggi pubblici e aree attrezzate
- Percorsi ciclabili e pedonali
- Opere a rete (acquedotto, fognatura, rete elettrica e p.i., telefono).

Tutte le opere di urbanizzazione summenzionate saranno progettate e realizzate in forma diretta dal Comune di Curinga o da suoi diretti concessionari nelle forme di legge. La gestione, in tutto o in parte, delle suddette opere può essere concessa anche in gestione a consorzi tra i titolari delle singole CDM o a terzi, nelle forme di legge, in base a capitolati prestazionali e convenzioni.

Tutti gli allacci delle CDM alle reti principali sono a totale cura e spese del concessionario, ivi compresi eventuali sistemi forzati di deflusso dei liquidi. Nel caso in cui l'allaccio alla rete fognaria pubblica o a depuratori privati o consortili dovesse risultare difficoltosa o non realizzabile, si potrà ricorrere a sistemi di fitodepurazione nei modi atti a non nuocere alle attività turistiche oppure a fosse settiche a tenuta stagna in conformità alle norme igienico-sanitarie ed ambientali in vigore, purché abbiano le caratteristiche della facile rimozione, e con l'obbligo dello svuotamento periodico con mezzo abilitato allo scopo.

Gli impianti tecnologici e le opere di urbanizzazione in genere devono essere realizzati in coevo all'esecuzione degli stabilimenti balneari.



Art. 13 – CORRIDOI DI LANCIO, SPECCHI D'ACQUA, IMBARCAZIONI.

- I. I titolari delle CDM di tipo ZAB, ZSDS e ZSDA del PCS, così come individuate nel punto 8.6. e successivi dell'art. 8 precedente, hanno diritto di installare, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio di lancio delle imbarcazioni per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione secondo le prescrizioni e le modalità contenute nelle ordinanze o altre disposizioni della competente Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.
- II. Nelle altre zone del PCS, i concessionari degli stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio di natanti possono installare detti corridoi di lancio, sempre nella fascia di mare antistante la loro concessione e nei termini di cui al precedente punto, previa valutazione dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, in ragione del fronte mare della relativa CDM e della presenza del numero di bagnanti, anche ai fini dell'atterraggio di imbarcazioni abilitate al trasporto turistico collettivo.
- III. In ogni caso, qualora autorizzati, detti corridoi di lancio dovranno rispettare obbligatoriamente quanto verrà prescritto dall'Autorità Marittima competente e dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza.
- IV. Negli specchi d'acqua prospicienti gli stabilimenti balneari è consentito lo stazionamento di natanti a motore a non meno di metri 150,00 dalla linea di battigia o ad altra distanza di sicurezza che verrà prescritta dalla competente Autorità Marittima.

Art. 14 – LAVORI SULL'ARENILE.

Fermo restando quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 precedente e dalle altre prescrizioni correlate delle NTA, tutte le categorie di lavori da eseguirsi sull'arenile sono disciplinate dalla L.R. n. 17/05 e s.m.i. e dal PIR, ivi comprese le attività di montaggio e smontaggio dei manufatti di facile rimozione. È fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza e pulizia le varie strutture che insistono sull'arenile le cui opere di manutenzione dovranno essere effettuate nel periodo non interessato dalla stagione balneare. Lo stesso periodo di sospensione, ovvero di non esecuzione dei lavori, vale anche per l'esecuzione delle altre categorie di lavorazioni (nuova costruzione, ristrutturazione, lavori di pulizia, ecc.).

Solo nei casi di lavori di urgenza effettuati dal Comune o dagli altri Enti Pubblici competenti, l'esecuzione di tali può essere eseguita al di fuori dei periodi di cui sopra; in tal caso dovranno essere intrapresi tutti gli accorgimenti e quant'altro necessario ad evitare disagio per i bagnanti e atti a garantire la pubblica e privata incolumità.

Per quanto non previsto specificatamente nel presente si rimanda alla legislazione vigente in materia.

Art. 15 – CONTENUTI DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI.

Gli obiettivi che si prefigge il PCS sono volti alla qualità architettonica e funzionale degli interventi, al rispetto della naturalità dei luoghi e dei valori paesaggistici ed ambientali, alla applicazione dei sistemi tecnologici innovativi ed eco-compatibili,



all'uso sostenibile delle risorse e, sinteticamente, alla promozione del bene comune. In tale ottica ed in accordo con i contenuti dei punti 7.6 e 7.7 del precedente art. 7, tutti gli interventi che i singoli concessionari proporranno per la valutazione e fattibilità dovranno essere ricondotti alla stesura di un progetto particolareggiato in conformità ai dettami del PCS, allegando gli elaborati seguenti:

1. Relazione tecnica esaustiva inerente gli aspetti urbanistici, la lettura sincronica dell'impianto planimetrico con l'elevazione dell'intervento, la tipologia strutturale e le tecniche costruttive, la tecnologia e l'impiantistica, il sistema relazionale ed i livelli di promozione del territorio e delle sue risorse, i benefici socio-economici ed il livello occupazionale; i livelli di coerenza di quanto proposto con gli obiettivi del PCS e della legislazione di settore; ogni altra specificità progettuale e tecnica adottata in conformità alle prescrizioni del PCS.
2. Relazione sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento ante e post opera, con riferimento al DPCM 12.12.2005, e sui livelli di incidenza ambientale relativi alla conservazione degli habitat, con riferimento anche al DLgs n. 152/06 e s.m.i.- La stessa dovrà contenere le soluzioni di mitigazione che si intende adottare, nonché la eventuale sistemazione a verde con la puntuale indicazione delle specie arboree ed arbustive da impiegare, nonché i livelli dell'uso delle risorse naturali ed il ricorso alle fonti rinnovabili di energia.
3. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante intervento e post intervento attraverso foto inserimento di quanto proposto.
4. Inquadramento territoriale generale in scala 1:2.000 - 1:1.000 (stralcio strumenti urbanistici, catastale, aerofotogrammetrico, SID, ecc.).
5. Planimetria particolareggiata dell'intervento in scala 1:500 – 1:200 esteso a tutta l'area richiesta in concessione raffigurante tutte le attività e le relative superfici che concorrono alla determinazione del canone (compreso percorsi e accessi, sistemazione a verde, funzione dei manufatti, spazi sosta, ecc.);
6. Planimetria generale dell'area in concessione in scala 1:500 – 1:200 contenente tutti gli impianti e i servizi a rete e non, montata su piano quotato e comprensiva di profilo longitudinale (dalla battigia all'area retrodunale oltre la viabilità costiera) e profilo trasversale (parallelamente alla battigia fino alle altre aree CDM) del terreno.
7. Piante, prospetti, sezioni, eventuali particolari esecutivi in scala 1:100 – 1:50 – 1:20 – 1:10, a secondo la tipologia e le caratteristiche delle opere. Le piante devono raffigurare le fondazioni, piano unico, copertura; devono essere raffigurati tutti i prospetti; le due sezioni devono riportare l'andamento morfologico del terreno e dell' eventuale rimodellazione; eventuali particolari esecutivi delle componenti strutturali, formali e decorative delle varie opere.
8. Il livello di progettazione, rapportato alle specifiche destinazioni d'uso, dovrà essere adeguato a soddisfare tutte le altre disposizioni e norme vigenti in materia.

**Art. 16 – CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.**

In coerenza con quanto disposto dall'art. 18 del PIR gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla Tabella A.

Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'art. 19 del PIR, la classificazione attribuitagli.

Nelle ipotesi di cui all'art. 15 del PIR, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

Tabella A**Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari
(CAP V, Art. 18)**

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: $\pi\pi$
- 3 stelle marine: $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine: $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super: $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	Oltre 12

**Requisiti obbligatori**

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra



Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi\pi$
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					



Parte Terza: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 17 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

1. La concessione demaniale marittima costituisce lo strumento basilare per lo sviluppo del turismo e dell' economia territoriale ed è rilasciata in conformità del PCS;
2. Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, sono presentate entro il 31 Ottobre o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali e ai Comuni territorialmente competenti corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata nell' allegata Tabella B, e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto del R. D. 30.3.1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15.2.1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime;
3. Per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio;
4. Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art. 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell' inizio dell' attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda;
5. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge n. 241/1990;
6. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge n. 241/1990;
7. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti;
8. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore;
9. Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato,



Art. 18 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.

1. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
2. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PIR e con il PCS, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente.
3. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.
4. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1998, n. 7. All'uopo, è sufficiente per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.
5. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art. 9 comma 2, lett. c) e d) della Legge), la durata (oltre i 6 anni di cui alla L 88/01) o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti.
6. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge n. 13/89, del DM n. 236/89 e del DPR n. 503/96 sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:



- a. Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
- b. Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 494/93;
- c. Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

Art. 19 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 01 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno una durata di sei anni. e vengono rilasciate dal comune, per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria competente, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria. Le concessioni rilasciate alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, secondo le procedure amministrative specificate al succitato punto 3 art. 17.
2. Ai sensi dell'art. 34 duodecies del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012 (G.U.R.I. n. 294 del 18.12.2012), le concessioni in essere al 31.12.2009 ed in scadenza entro il 31.12.2015 sono prorogate di diritto fino al 31.12.2020, senza la necessità di alcuna istanza di rinnovo, salva espressa rinuncia del concessionario.

Art. 20 – VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.
2. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav..
3. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.



4. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

Art. 21 – REVOCA E DECADENZA.

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della Legge. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.
2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenze, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 della Legge Reg.le n. 17/05.

Art. 22 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE.

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:
 - a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
 - b) compatibilità con gli obiettivi e norme del PCS e dei sistemi di correlazione con il territorio;
 - c) compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - 1) elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - 2) aspetti igienico-sanitari., compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - 3) accessibilità ai parcheggi;



- 4) rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - 5) dinamica evolutiva del paesaggio;
- d) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
 - e) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
 - f) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.
2. Le richieste già inoltrate e non ancora istruite dalla Regione mantengono la precedenza temporale di presentazione sulle altre che verranno presentate presso gli uffici comunali e che potranno essere comunque adeguate nei modi e tempi regolamentati dal PCS;
3. Quanto previsto nell'art. 17 della Legge, dovrà comunque rispettare le procedure indicate nel precedente art. 17 comma 2 (art. 9 comma 2 del PIR), considerando l'ordine temporale di presentazione delle domande pervenute entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

**Tabella B****Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti
l'uso del demanio marittimo
(Capo III, Art. 9)**

Rilascio di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet ¹. 2. Relazione tecnico-illustrativa – asseverata da un tecnico abilitato – dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti. 3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte: <ol style="list-style-type: none"> a) stralcio catastale in scala 1:1000; b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000; c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500; d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100. 4. Documentazione fotografica dei luoghi. 5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali. 6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia ² non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
--	--

¹ Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l'Agenzia del Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della compilazione del Mod. D1 l'interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che andranno riportati nell'Allegato 2 al Quadro D del Mod. D1 nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento

² Ai sensi della normativa antimafia (d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a € 154.937,06, o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 252/98, allegando alla istanza copia del certificato CCIAA o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato.



	<p>civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</p> <p>7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circostrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.</p>
--	---

Variatione di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
--	---

Subingresso di concessione demaniale marittima	<p>Da parte del subentrante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso. 2. In caso di subingresso <i>mortis causa</i>, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. 3. Copia del documento di identità. 4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi ³, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
---	--

³ Cfr. nota n. 2.



	<p>5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.</p> <p>Da parte del concessionario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata. 2. Copia del documento di identità. 3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.
<p>Autorizz. ex art. 45 bis Cod. Nav.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto. 2. Istanza dell'eventuale affidatario. 3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario. 4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi; 5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi ⁴, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.

Art. 23 – VIGILANZA E SANZIONI.

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune territorialmente competente il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. e dichiara la decadenza della CDM ai sensi dell'articolo 21 precedente (art. 13 del PIR);

2. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in situ.



Parte Quarta: CLASSIFICAZIONE, PREZZI, NORME E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – DESTAGIONALIZZAZIONE.

1. La Regione Calabria promuove la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, e a tal fine auspica l'adozione, da parte dei Comuni della fascia costiera, di apposite ordinanze balneari, nel rispetto dell'articolo 24, comma 2, del PIR.
2. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
3. Ai sensi dell'art. 17 comma 5 precedente (art. 9 c. 5 del PIR), potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, il parere paesaggistico-ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.
4. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessori escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

Art. 25 – VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI.

1. In applicazione dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della legge n. 488/1992;
 - c) balneabilità delle acque;
 - d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
 - e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
2. La classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.



Art. 26 – CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata Tabella A precedente.
2. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 27 che segue, la classificazione attribuitagli.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 23 precedente, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

Art. 27 – DISCIPLINA DEI PREZZI.

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del PIR.

Art. 28 – CANONE E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI.

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali.



2. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di Giunta regionale n. 1209 del 6 aprile 1999, dovrà derivare dall'applicazione dell'art. 25 precedente.

Art. 29 – DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE.

1 Il responsabile del procedimento comunica a coloro che hanno presentato istanze per rilascio o rinnovo di CDM, o variazione al suo contenuto, anteriormente all'entrata in vigore dei PCS, la necessità di riproporle o, adeguarle nel rispetto del PCS e del PIR.

2. I Comuni, sino alla definitiva attribuzione della materia in sede legislativa, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, e la vigente normativa di settore nazionale e regionale.